

N.I. 5/2022

**Agli Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 10 gennaio 2022

Oggetto: Novità normative per il 2022 di particolare interesse per il settore Retail.

Vi riportiamo in allegato una Nota di commento predisposta dal **Dr. Francesco Scopacasa** sull'argomento in oggetto.

Tra le numerose novità normative di fine anno 2021, la Nota evidenzia in particolare i temi di interesse per il mondo del retail che hanno un notevole impatto sull'attività delle imprese Associate a Comufficio, relativi alla **trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi** e alla **fatturazione elettronica**, nonché altre disposizioni **varie**.

La nota fornisce un quadro molto puntuale delle norme attuali e sarà certamente di supporto per tutti i quesiti interpretativi che il mercato potrà porvi. Sugeriamo ovviamente che mettiate a disposizione dei tecnici questo importante documento.

Ricordiamo che i seminari di formazione (webinar) che abbiamo già programmato riceveranno tutte queste novità.

Con i migliori saluti.

Segreteria Comufficio

All.



COMUFFICIO

Fondata nel 1945

Novità normative per il 2022 di particolare interesse per il settore Retail.

SOMMARIO

1. Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

- 1.1 Utilizzo obbligatorio del tracciato file XML corrispettivi in versione 7.0
- 1.2 Violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati; sanzioni applicabili
- 1.3 Farmacie e altri operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema TS
- 1.4 Verificazione periodica dei RT: descrizione delle prove minime (c.d. "check-list")
- 1.5 Collegamento POS/RT
- 1.6 Sistemi evoluti di incasso: rinvio al 1° luglio 2022

2. Fatturazione elettronica

- 2.1 Farmacie e altri operatori sanitari: proroga del divieto di emissione di fattura elettronica
- 2.2 Fatture elettroniche emesse con i Registratori telematici
- 2.3 Fatture da/verso soggetti non stabiliti in Italia: proroga "esterometro" al 1° luglio 2022
- 2.4 Aggiornamento Specifiche tecniche e Tabella codici "Natura" per la fatturazione elettronica
- 2.5 Fatture emesse dai soggetti in regime forfetario agevolato (c.d. "minimi")

3. Varie

- 3.1 Limiti all'utilizzo del contante
- 3.2 Cessione di beni e prestazione di servizi "anti Covid" in regime di non imponibilità ad IVA
- 3.3 Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da operatori del "Terzo settore"
- 3.4 Addebito dell'imposta di soggiorno per le prestazioni alberghiere

1. TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

1.1 Utilizzo obbligatorio del tracciato file XML corrispettivi in versione 7.0

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del Direttore Prot. n. 228725 del 7 settembre 2021 ha stabilito che **dal 1° gennaio 2022** gli esercenti che utilizzano Registratori telematici o Server-RT devono inviare il file XML dei corrispettivi giornalieri esclusivamente **in conformità al tracciato ver. 7.0** (V. N.I. Comufficio n. 65 del 7 settembre 2021).

L'Agenzia delle Entrate **non ha al momento fornito ulteriori precisazioni al riguardo** ma tuttavia, come era stato richiesto da Comufficio, continua ad accettare i file XML nella **versione 6.0 fino al giorno 12 gennaio 2022**.

Ciò in quanto, come è noto, la normativa vigente consente una dilazione temporale di massimo 12 giorni per la trasmissione dei file dei corrispettivi giornalieri (V. N.I. Comufficio n. 2 del 3 gennaio 2022).

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

1.2 Violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati; sanzioni applicabili

Con comunicazione del 15 novembre 2021 **inviata via PEC agli esercenti interessati**, l'**Agenzia delle entrate** ha – tra l'altro - precisato che:

"(...) A partire **dal 1° gennaio 2022** il sistema di acquisizione dei dati dei corrispettivi telematici accoglierà solo i file conformi alla **versione 7.0** del software pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate ("Allegato – Tipi di Dati per i Corrispettivi – versione 7.0 – giugno 2020") mentre i file generati con software non aggiornati **saranno scartati e questo comporterà una violazione nella trasmissione**." (V. N.I. Comufficio n. 92 del 16 novembre 2021).

Vi ricordiamo in proposito **sinteticamente** le **principali sanzioni** stabilite dal **Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997** per le **violazioni** in materia:

n.	violazione	sanzione	Rif. normativo
1	mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione , ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri	novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso, comunque non inferiore a euro 500 .	D.Lgs. n. 471/97, art. 6, c. 2 bis e c. 4
2	mancata o non tempestiva trasmissione , ovvero trasmissione con dati incompleti o non veritieri	Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, euro 100 per ciascuna trasmissione , senza applicazione del beneficio del "cumulo giuridico"	D.Lgs. n. 471/97, art. 11, c. 2 quinquies
3	omessa installazione dei registratori telematici o server-RT	da euro 1.000 a euro 4.000	D.Lgs. n. 471/97, art. 11, c. 5

1.3 Farmacie e altri operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema TS

Le farmacie, gli ottici e gli altri operatori sanitari **tenuti all'invio dei dati al Sistema TS**, continuano ad inviare **per tutto il 2022** il file XML corrispettivi ver. 7.0 all'Agenzia delle entrate.

Dal **1° gennaio 2023** dovranno invece inviarlo al sistema **Tessera Sanitaria** (art. 2, c. 6-quater del D.Lgs. n. 127/2015, come modificato – da ultimo - dall'art. 5, c. 12 ter del DL 21.10.21 n. 146, conv. L. 17.12.21, n. 215).

Ciò significa, in pratica, che per tutto il 2022 tali soggetti **non devono modificare l'"endpoint"** del loro registratore telematico per l'invio del file XML dei corrispettivi giornalieri al sistema TS (V. **Specifiche Tecniche RT, ver. 10 – giugno 2020, pag. 16/47**).

Tali operatori continuano inoltre ad inviare il distinto file XML dei **dati sanitari al sistema TS mediante il SW "gestionale"**, con le modificazioni introdotte dal DM 19.12.20 (indicazione delle aliquote IVA o Natura dell'operazione, periodicità mensile di invio, ecc.).

Aderente a



Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

1.4 Verifica periodica dei RT: descrizione delle prove minime (c.d. "check-list")

È stato pubblicato il documento "Descrizione delle prove minime", predisposto dall'**Agenzia delle entrate in collaborazione con Comufficio**, contenente l'elencazione (c.d. "check-list") delle operazioni che il tecnico abilitato deve effettuare in occasione della verifica periodica dei Registratori telematici.

Il documento è reperibile nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, all'indirizzo:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/scheda-misuratori-fiscali/laboratori-e-tecnici-abilitati-per-la-verifica-periodica-dei-misuratori-fiscali/modelli-dal-01012007>

Il documento sostituisce quello che era stato predisposto in passato per la verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali – registratori di cassa, mantenendone la distinzione di comportamento per la verifica di RT con **sigillo integro** e per RT **privi di sigillo fiscale o con sigillo fiscale rimosso**.

Il documento contiene inoltre, in allegato, il fac-simile del **Rapporto di verifica periodica** che è sottoscritto dal tecnico abilitato e dall'utente del RT e il fac-simile della **dichiarazione di responsabilità** che l'utente deve rilasciare al tecnico qualora il RT sia privo di sigillo fiscale o con sigillo fiscale rimosso.

1.5 Collegamento POS/RT

Come è noto, gli esercenti che **accettano** dai clienti **pagamenti elettronici tracciabili** beneficiano, in via **permanente**, di un **credito d'imposta pari al 30 %** delle relative commissioni loro addebitate (DL 124/2019, art. 22, c. 1 e 1 bis).

Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione alle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi dell'esercente relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare **non superiore a 400.000 euro**.

Con disposizione a carattere **temporaneo** (dal **1° luglio 2021 al 30 giugno 2022**) è stabilito che il **credito d'imposta è elevato al 100 %** per gli esercenti che adottano strumenti di pagamento elettronico (POS) **collegati** ai Registratori telematici (o ai futuri sistemi «**evoluti**» di incasso).

Per il medesimo periodo (1-7-21 – 30-6-22) è stabilito un distinto credito d'imposta – parametrato in funzione del volume d'affari – relativo alle spese sostenute per acquisto, noleggio, utilizzo di POS e/o spese di convenzionamento ovvero **sostenute per il collegamento tecnico tra i dispositivi**.

Agli operatori che **mettono a disposizione** degli esercenti i **sistemi di pagamento** è posto l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta e di trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento (DL 124/2019, art. 22, c. 5).

A tali obblighi è stato adesso aggiunto quello di "trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i **dati identificativi** degli strumenti di pagamento elettronico **collegati** ai Registratori telematici messi a disposizione degli esercenti, nonché **l'importo complessivo delle transazioni giornaliere** effettuate mediante gli stessi strumenti." (art. 5 novies del DL 21.10.21 n. 146, conv. L. 17.12.21, n. 215).

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc



Con il **Provvedimento n. 211996 del 6 agosto 2021**, l'Agenzia delle entrate ha stabilito che per le **modalità tecniche di collegamento** tra POS e RT si applicano le medesime modalità contenute nel punto 2.1 delle Specifiche tecniche del RT, ver. 10 del giugno 2020, allegate al Provvedimento n. 182017 del 28.10. 2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Tuttavia, in presenza di alcuni dubbi interpretativi l'Agenzia delle entrate, su richiesta di Comufficio, ha successivamente **fornito ai Fabbricanti le istruzioni operative necessarie** per superare tali dubbi.

Ciascun Fabbricante provvede, pertanto, a predisporre **autonomamente le necessarie modifiche** del FW dei propri modelli di RT e, a richiesta del cliente, rilascia una **dichiarazione della conformità** alle prescrizioni delle modifiche apportate.

1.6 Sistemi evoluti di incasso: rinvio al 1° luglio 2022

Il **DL n. 127 del 5.8.15** aveva stabilito, all'**art. 2, c. 5-bis**, che a decorrere dal 1° luglio 2021, gli esercenti che adottano **sistemi evoluti di incasso** dei corrispettivi, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono **assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica** all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai **corrispettivi giornalieri**.

La decorrenza di tale disposizione è stata adesso spostata al **1° luglio 2022** (art. 5, c. 12 bis del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv. L. 17.12.21, n. 215).

Con un futuro provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definiti le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso idonei per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati.

2. FATTURAZIONE ELETTRONICA

2.1 Farmacie e altri operatori sanitari: proroga del divieto di emissione di fattura elettronica

Al fine di assicurare la tutela dei dati personali dei consumatori (c.d. "privacy"), per le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate dalle farmacie e dagli altri **operatori sanitari** nei confronti di **persone fisiche** è stato confermato il divieto di emissione della fattura elettronica anche **per tutto l'anno 2022** (art. 5, c. 12 quater del DL 21.10.21 n. 146, conv. L. 17.12.21, n. 215).

Per tali soggetti resta tuttavia fermo l'obbligo di emissione della fattura elettronica per eventuali operazioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche.

2.2 Fatture elettroniche emesse con i Registratori telematici

Sono in corso di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, le Specifiche tecniche che consentiranno agli esercenti di emettere nei confronti dei loro clienti che la richiedano una **fattura elettronica**, direttamente con il Registratore telematico.

Si tratterà comunque di una prestazione aggiuntiva dei Registratori telematici, che i Fabbricanti potranno adottare in via **facoltativa**.

Si ricorda che il termine "**fattura elettronica**" è riferibile alle sole fatture che siano **emesse, trasmesse e ricevute** tramite il **Sistema di Interscambio (SdI)** gestito da Agenzia delle entrate/SO.GE.I..

Le fatture elettroniche non devono quindi essere confuse con le fatture elaborate e/o stampate tramite dispositivi elettronici anche se eventualmente collegati a registratori di cassa, che mantengono comunque la natura di documento cartaceo (analogico).

2.3 Fatture da/verso soggetti non stabiliti in Italia: proroga "esterometro" al 1° luglio 2022

I soggetti passivi IVA stabiliti in Italia trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate con periodicità trimestrale il c.d. "**esterometro**", comprendente i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni "transfrontaliere"). Sono escluse da tale obbligo le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio.

Il **DL n. 127 del 5.8.15, art. 1, c. 3-bis**, aveva modificato le **modalità operative** di tale obbligo, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, questi dati dovevano essere trasmessi telematicamente **utilizzando il Sistema di interscambio** secondo il formato stabilito per le fatture elettroniche ed aveva altresì stabilito termini temporali distinti per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni attive e alle operazioni passive.

La **decorrenza** di tale modifica è stata adesso **spostata al 1° luglio 2022** (art. 5, c. 14 ter del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv. L. 17.12.21, n. 215).

2.4 Aggiornamento Specifiche tecniche e Tabella codici "Natura" per la fatturazione elettronica

Il provvedimento del Direttore dell'**Agenzia delle entrate n. 374343 del 23 dicembre 2021** ha – da ultimo – modificato il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, contenente le Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche.

In conseguenza dell'intervenuta modifica della normativa relativa alle operazioni transfrontaliere (V. punto 2.3), sono state predisposte due versioni delle Specifiche Tecniche della fatturazione elettronica:

- versione 1.6.4 in vigore dal 1° gennaio 2022 e
- versione 1.7 in vigore dal 1° luglio 2022 con abolizione dell'esterometro.

In particolare, si segnala che tali versioni contengono una Tabella dei codici c.d. "Natura" nella quale è precisato che **dal 1° gennaio 2022 non sono più utilizzabili i codici N2, N3 e N6** che sono stati invece sostituiti da codici articolati con maggiore dettaglio in funzione della tipologia delle operazioni rappresentate (es.: N2.1, N2.2, N3.1, N3.2, ecc.).

Aderente a



Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608
Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

Va tenuto presente, tuttavia, che questi codici devono essere utilizzati **esclusivamente** per la predisposizione del file XML relativo alle **fatture elettroniche** e non sono invece utilizzabili per la predisposizione del file XML relativo ai **corrispettivi** dei Registratori telematici.

I Fabbricanti devono infatti predisporre i Registratori telematici secondo le Specifiche tecniche per essi stabilite che, ad oggi, mantengono l'obbligo di utilizzare i codici N2, N3 ed N6 (**altrimenti i dispositivi non verrebbero approvati** dagli Enti certificatori e dall'Agenzia delle entrate).

2.5 Fatture emesse dai soggetti in regime forfetario agevolato (c.d. "minimi")

Come è noto, dall'1.1.2019 il regime della fatturazione elettronica è divenuto **obbligatorio** anche per le fatture emesse nei confronti di soggetti privati (B2B) e nei confronti di consumatori finali (B2C) ma sono stati **esonerati** dall'obbligo i c.d. contribuenti "**minimi**": soggetti che rientrano nel "regime di vantaggio" (art. 27, cc. 1 e 2, d.l. 6.7.2011, n. 98) e quelli che applicano il **regime forfetario agevolato** (art. 1, commi da 54 a 89, l. 23.12.2014, n. 190) i quali pertanto, hanno potuto continuare ad emettere fatture cartacee. Risulta, tuttavia, che una buona percentuale di tali soggetti abbia nel frattempo deciso di emettere "**spontaneamente**" le fatture in formato elettronico tramite il Sistema di interscambio (SdI).

L'esonero è stato posto in coerenza con la **Decisione di esecuzione (UE) 2018/593** del Consiglio del 16 aprile 2018 che ha autorizzato la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della Direttiva 2006/112/CE. In tale occasione, infatti, l'autorizzazione era stata concessa per un **periodo limitato a tre anni** ma aveva escluso dall'obbligo i "soggetti passivi che beneficiano della **franchigia per le piccole imprese** di cui all'articolo 282 della predetta direttiva".

In vista della scadenza del triennio, il 31 marzo 2021 l'Italia ha rinnovato la sua richiesta di mantenere il vigente obbligo di fatturazione elettronica, **nonché di estenderlo anche alle piccole imprese**.

La richiesta è stata accolta dalla UE con la **Decisione di esecuzione del Consiglio n. 2251 del 13.12.2021** (in Gazzetta Ufficiale della UE n. L 454 del 17.12.21) che ha modificato in tal senso la precedente Decisione n. 2018/593.

Si presume quindi che l'Italia **stabilirà quanto prima con un'apposita norma avente valore di legge** l'obbligo della fatturazione elettronica **fino al 31 dicembre 2024** per tutti i soggetti passivi, **comprese le piccole imprese**, il cui utilizzo, in deroga all'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, non sarà subordinato all'accordo del destinatario.

3. VARIE

3.1 Limiti all'utilizzo del contante

A decorrere dal **1° gennaio 2022**, il limite massimo per i pagamenti in contanti (già stabilito in 2.999 euro e successivamente in 1.999 euro) scende a **999 euro** (art. 49, c. 3-bis del D.Lgs. n. 231 del 21.11.2007).

Si ricorda tuttavia che, in **deroga** a tale disposizione, per gli **acquisti di beni e di servizi legati al turismo** effettuati presso gli esercenti il commercio al dettaglio e attività assimilate e presso le

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

agenzie di viaggio e turismo dalle persone fisiche di **cittadinanza diversa da quella italiana** e che abbiano **residenza fuori del territorio dello Stato**, il limite per il trasferimento di denaro contante è **elevato a 15.000 euro** (art. 3, c. 1 del DL 2.3.12, n. 16, conv. L. 26.4.12, n. 44).

La deroga è tuttavia subordinata all'effettuazione di **alcuni adempimenti** a carico del cedente del bene o del prestatore del servizio. Tra questi, in particolare, l'obbligo di inviare un'apposita **comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate** e di **depositare la somma** presso un intermediario autorizzato, entro il giorno successivo all'incasso.

3.2 Cessione di beni e prestazione di servizi "anti Covid" in regime di non imponibilità ad IVA

Le cessioni di beni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021 **nei confronti della Commissione europea** o di un'**agenzia** o di un **organismo** istituito a norma del diritto dell'Unione europea, sono considerate **non imponibili** ad IVA (art. 72, c. 1, lett. c-bis del DPR n. 633/72), qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali **beni o servizi** nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di **COVID-19**. (art. 5, c. 15 bis e 15 ter del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv. L. 17.12.21, n. 215).

Si ricorda che sono invece soggette ad IVA con **l'aliquota ridotta del 5 per cento**, indipendentemente dalla natura giuridica dell'acquirente, le cessioni di strumentazione per diagnostica per **COVID-19** e numerosi altri prodotti (mascherine, tamponi, dispositivi di protezione individuale, ecc.) (n. 1-ter.1 della Tab. A/II-bis, allegata al DPR n. 633/72).

3.3 Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da operatori del "Terzo settore"

Le operazioni effettuate con finalità non lucrative da **associazioni, cooperative sociali, fondazioni, enti di volontariato e altri operatori del c.d. "Terzo settore"** del sistema economico, **non sono soggette ad IVA** e non sono quindi soggette ai relativi adempimenti (c.d. operazioni "fuori campo" per mancanza del presupposto soggettivo – art. 4 del DPR n. 633/72).

Per ovviare alle censure avanzate dalla UE a tale vasta esclusione dal regime applicativo dell'imposta, il Legislatore ne ha adesso disposto l'inserimento nella sfera dell'IVA, ancorché nel **regime di esenzione dall'imposta di cui all'art. 10 del DPR n. 633/72** (art. 5, c. 15 quater del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv. L. 17.12.21, n. 215).

In particolare, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è stato stabilito che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, **ai soli fini IVA**, il regime speciale (c.d. "forfetario agevolato") di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (art. 5, c. 15-quinquies del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv. L. 17.12.21, n. 215).

In estrema sintesi tali soggetti **dovranno dotarsi di un numero di partita IVA** ma continueranno a **non addebitare l'imposta** sulle operazioni effettuate.

La modifica della disciplina tributaria di tali Enti **non avrà tuttavia un effetto immediato** in quanto, con la successiva **Legge di bilancio**, il Legislatore ne ha rinviato la **decorrenza al 1° gennaio 2024** (L. 30.12.21 n. 234, art. 1, c. 683).

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –

Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

3.4 Addebito dell'imposta di soggiorno per le prestazioni alberghiere

Con interpretazione autentica della precedente norma che aveva istituito **l'imposta di soggiorno** (articolo 4, comma 1-ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23), è stato stabilito che questa si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 ed è stato altresì confermato che la norma attribuisce la qualifica di **responsabile del pagamento** al **gestore** della struttura ricettiva con **diritto di rivalsa** sui **soggetti passivi** (individuati dalla L. n. 23/2011 come "**coloro che alloggiano nelle strutture ricettive**") (art. 5-quinquies del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv. L. 17.12.21, n. 215).

Dalla formulazione della norma sembrerebbe quindi che il gestore della struttura ricettiva sia tenuto ad effettuare l'eventuale versamento della somma all'Erario **in nome e per conto** del soggetto passivo (cliente). Conseguentemente, l'addebito del relativo importo fatto dal gestore della struttura ricettiva al cliente nel **documento commerciale** o **fattura** risulterebbe "**escluso**" da IVA, ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 633/72, da evidenziare con il **codice Natura "N1"**.

Sarebbe tuttavia opportuno che l'Agenzia delle entrate manifestasse il suo orientamento in materia.

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc

